



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

CONTRATTO D'APPALTO

Appalto fra Genova Parcheggi S.p.A. e Forza Motrice S.r.l. per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di velostazioni al servizio della mobilità ciclabile, nell'ambito del REACT EU – PON METRO 2014-2020 – Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” – Azione 6.1.2 – Scheda Progetto GE6.1.2.D. “Realizzazione rete ciclopoggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile” CUP B31B21007680001 CIG 9929685B46.

L'anno 2023, il giorno 05 del mese di settembre,

TRA

PER UNA PARTE - **Genova Parcheggi S.p.A.**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 1, P.IVA 03546590104, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Santiago Vacca

E

PER L'ALTRA PARTE – l'Impresa **Forza Motrice S.r.l.** di seguito, per brevità, denominata “Impresa” o “Appaltatore”, con sede in Genova, Piazza Fulceri Paolucci Calboli 1 - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova numero 06876950962 rappresentata da Nicola Bisso, nato a Genova il 02/12/1964 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

- che con nota prot. n. (P) GE/2023/0003727 del 28/06/2023 Genova Parcheggi S.p.A. ha stabilito di procedere, tramite la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova (SUAC), mediante esperimento di procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del D.L. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 e s.m.i., al conferimento in appalto integrato, ai sensi degli artt. 59 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, d'ora innanzi denominato Codice) e 1, comma 1, lett. b, del D.L. n. 32/2019, conv. in legge n. 55/2019 e s.m.i., della progettazione esecutiva ed esecuzione della realizzazione di velostazioni al servizio della mobilità ciclabile, per un importo complessivo di Euro **583.799,10** (cinquecentoottantatremilasettecentonovantanove/10), di cui: Euro **500.016,90** (cinquecentomilazerosedici/90) per lavori da contabilizzare “a corpo”, Euro **19.456,48** (diciannovemilaquattrocentocinquantasei/48) per la progettazione esecutiva, Euro **20.000,00** (ventimila/00) per opere in economia, Euro **44.325,72** (quarantaquattromilatrecentoventicinque/72) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, entrambi gli ultimi due già predeterminati e non soggetti a ribasso; Euro **122.116,07** (centoventiduemilacentosedici/07) costi della mano d'opera già predeterminati e non soggetti a ribasso

- che con determinazione dirigenziale n. 2023-152.0.0-36 del 21/07/2023 la Stazione Unica Appaltante Comunale del Comune di Genova ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa Forza Motrice S.r.l., come sopra generalizzata/o, per il ribasso percentuale offerto, pari al 7,02% (sette/02 per cento), sulla base della lista delle lavorazioni e forniture posta a base di gara ed il conseguente importo contrattuale di Euro **547.332,07** (cinquecentoquarantesette milatrecentotrentadue/07) di cui Euro **18.090,64** (diciottomilazeronovanta/64) per la progettazione esecutiva, e Euro **44.325,72** (quarantaquattromilatrecentoventicinque/72) per oneri della sicurezza. Euro **122.116,07** (centoventiduemilacentosedici/07) costi della mano d'opera, il tutto oltre I.V.A

- che l'Impresa Forza Motrice S.r.l. è in possesso di attestazione SOA n. 62638/10/00 in corso di validità per le categorie OG1 classe II, OG11 classe I e OS30 classe I ed è pertanto in possesso delle categorie di lavorazioni



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

necessarie per l'esecuzione dell'appalto, ad eccezione della categoria OS18A per cui ha dichiarato in sede di offerta di procedere al subappalto;

- che è stato emesso DURC *on line* relativamente all'Impresa Forza Motrice S.r.l. in data 07/06/2023 n. prot. INAIL_38995687, con scadenza validità al 05/10/2023;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Genova Parcheggi S.p.A. affida in appalto all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di velostazioni al servizio della mobilità ciclabile a Genova.

2. Genova Parcheggi S.p.A. prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori sarà eseguita dall'Arch. Giorgio Tanasini, libero professionista con Studio in Genova, Via Nizza 6/8, P.IVA 02761160106, iscritto all'ordine degli Architetti di Genova al n. 796, sez. A, settore Architettura, come espressamente indicato dall'appaltatore.

L'Appaltatore assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo e l'Appaltatore stesso all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di velostazioni al servizio della mobilità ciclabile a Genova, alle condizioni del presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il progettista dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle scelte progettuali, della qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nonché dell'offerta economica presentata in sede di gara, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Appaltatore dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Appaltatore stesso dal contratto e dal Capitolato Speciale.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, anche delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti presso Genova Parcheggi S.p.A., che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto, l'analisi prezzi e la tabella relativa alle categorie dei lavori e all'incidenza della manodopera.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

4. Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali

Articolo 3. Ammontare del contratto.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **Euro 547.332,07** (cinquecentoquarantesetteemilatrecentotrentadue/07): di cui:

Euro **18.090,64** (diciottomilazeronovanta/64) per la progettazione esecutiva,

Euro **44.325,72** (quarantaquattromilatrecentoventicinque/72) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso.

Euro **122.116,07** (centoventiduemilacentosedici/07) costi della mano d'opera già predeterminati e non soggetti a ribasso

2. Il contratto è stipulato "a corpo". Per le prestazioni "a corpo" il prezzo offerto rimane fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

3. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora Genova Parcheggi S.p.A., per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 5. Termini di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori.

1. La progettazione esecutiva, relativa alle opere oggetto dell'appalto, dovrà essere completata e presentata dall'appaltatore a Genova Parcheggi S.p.A. entro il termine essenziale di **15 (quindici)** giorni naturali, continuativi e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione dello specifico ordine di servizio emanato dal Responsabile Unico del Procedimento di Genova Parcheggi S.p.A., con il quale si dispone l'immediato inizio della redazione del progetto esecutivo. Nel caso di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo a Genova Parcheggi S.p.A. verrà applicata la penale giornaliera, pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per l'attività specifica, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte di Genova Parcheggi S.p.A. ai sensi di quanto previsto all'art. 108 del Codice. Il RUP, nel termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto esecutivo, provvederà all'esame del progetto stesso, chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. Il progetto esecutivo verrà validato dal RUP e approvato da Genova Parcheggi S.p.A. entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni. Entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla suddetta data di approvazione del progetto esecutivo, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto è risolto di diritto per inadempimento dell'appaltatore stesso, con conseguente incameramento della garanzia prestata (art. 108 del Codice). In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa dell'appaltatore, Genova Parcheggi S.p.A. recede dal contratto e, per analogia, verranno applicati i criteri di cui all'art. 5, comma 12, del Regolamento Ministeriale n. 49/2018.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite nel cronoprogramma dei lavori.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

Nel tempo utile previsto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 107 del Codice, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Al termine delle opere l'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

6. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

7. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

8. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potrà essere richiesto.

9. Al completamento di ogni velostazione sarà prodotto un verbale di ultimazione dei lavori della singola velostazione realizzata, ed a seguito della verifica da parte del RUP della regolare esecuzione sarà emesso il CRE ed il certificato di pagamento, con conseguente emissione della relativa fattura da parte dell'appaltatore.

10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/10/2023. Il termine del 31/10/2023 è da considerarsi essenziale al fine di consentire l'espletamento delle attività di attuazione e rendicontazione previste dal programma PON-METRO 2014 – 2020; pertanto qualora la realizzazione di tutte le velostazioni previste a progetto non sia stata effettuata entro il predetto termine, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza che l'operatore economico abbia null'altro a pretendere se non il pagamento dei lavori afferenti le velostazioni già eseguite, e per le quali è stato emesso il certificato di regolare esecuzione.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a Euro 547,33 (cinquecentoquarantasette/33), fermo restando il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento). In tal caso Genova Parcheggi S.p.A. ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per Genova Parcheggi S.p.A. di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
6. Il Direttore dei Lavori fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, su ordine del direttore dei lavori, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice e con le modalità di cui all'art. 10 del D.M. n. 49/2018.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del D.M. n. 49/2018.
3. Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile a Genova Parcheggi S.p.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

7. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore e Direzione di Cantiere.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare, l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'Impresa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Genova Parcheggi S.p.A., con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e si impegna a comunicare tempestivamente alla Genova Parcheggi S.p.A. eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dall'Arch. Andrea Guiglia nato a Kinshasa - Zaire il 17/03/1973 in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Genova Parcheggi S.p.A. le eventuali modifiche del nominativo del Direttore di cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al Capo III – Qualità e Provenienza dei materiali. del capitolato speciale.

7. L'appaltatore viene nominato "Produttore dei Rifiuti" che andranno smaltiti presso Pubbliche Discariche.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti con le modalità previste dal Capitolato Speciale.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata, secondo le normative vigenti, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi del presente articolo in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e a quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legge 50/2022 sono posti a base di gara i prezzi aggiornati con aggiornamento infrannuale al 2022.

3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha diritto all'adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse previste dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.

4. A tal fine l'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza di adeguamento compensativo, che l'appaltatore potrà presentare esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma, dovranno essere indicati i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la relativa incidenza quantitativa.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a riconoscere l'adeguamento compensativo. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), del citato art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Il pagamento della progettazione esecutiva sarà effettuato a seguito dell'approvazione da parte del RUP della progettazione stessa, mediante l'emissione di bonifico bancario nei confronti dell'impresa esecutrice, presso l'istituto Bancario "Banco BPM S.p.A.", Agenzia di Genova - codice IBAN: IT33H0503401437000000001908, dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il Sig. Bisso Nicola di cui ante, Codice Fiscale BSSNCL64T02D969S.

2. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione calcolata in base al valore del contratto di appalto al netto della progettazione esecutiva per un importo pari al 20 (venti) per cento dello stesso da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dalla constatazione dell'effettivo inizio dei lavori. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 30 (trenta) giorni, qualunque ne sia il loro ammontare, con le



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

modalità di cui agli artt. 13 e 14 del D.M. n. 49/2018, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del Codice.

Le persone abilitate a sottoscrivere i documenti contabili sono l'Amministratore Unico di Genova Parcheggi Dott. Santiago Vacca.

L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo Genova Parcheggi S.p.A. non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano tutti i seguenti dati:

- Titolo del progetto e codice del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito del PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020– REACT EU;
- Indicazione del PON "CITTA' METROPOLITANE" 2014-2020– REACT EU;
- Estremi identificativi del contratto/convenzione a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione;
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata (per le forniture si dovrà indicare il dettaglio dei lavori eseguiti con l'indicazione del luogo di installazione/realizzazione degli stessi);
- Il provvedimento con il quale viene assunto l'impegno di spesa;
- Indicazione della ritenuta dello 0,50 % (se applicabile);
- Il CUP del progetto B31B21007680001;
- Il CIG della procedura 9929685B46

3. Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati da Genova Parcheggi S.p.A. entro i termini di:

- 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28/1/2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali sub- appaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, Genova Parcheggi S.p.A. sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo periodo del comma 2 del presente articolo. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori, a seguito della Certificazione dell'ultimazione degli stessi, compilerà il conto finale dei lavori con le modalità di cui all'art.14, comma 1, lett. e), del D.M. n. 49/2018.

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del Codice.

4. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art 103, comma 6, del Codice maggiorata dell'IVA e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n.50/2016. Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del collaudo ai sensi dell'art. 113 bis comma 3 del Codice. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, Genova Parcheggi S.p.A., prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 40 del 18.01.2008.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. dell'intervento è **B31B21007680001** e il C.I.G. attribuito alla gara è **9929685B46**.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario:

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario Banco BPM S.p.A - Agenzia di Genova - Codice IBAN IT33H0503401437000000001908, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è: il Sig. Bisso Nicola stesso - Codice Fiscale BSSNCL64T02D969S nato a Genova il 02/12/1964.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del co. 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a Genova Parcheggi S.p.A. eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e il Codice Unico Progetto (C.U.P.).

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione a Genova Parcheggi S.p.A.e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il D.Lgs. 50/2016 regola la cessione di crediti già maturati. In particolare, la stessa dovrà essere notificata a Genova Parcheggi S.p.A. e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità e i termini stabiliti dalla vigente normativa.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora del committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione, entro tre mesi dall'ultimazione lavori ai sensi dell'art. 102 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal committente ai sensi degli artt. 102 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 nonché 229 comma 3 e 237 comma 4 del DPR n. 207/2010.
3. L'impresa dovrà eseguire i lavori di gratuita manutenzione secondo le modalità previste nel capitolato speciale.

Articolo 14. Risoluzione del contratto e recesso di Genova Parcheggi S.p.A.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione a Genova Parcheggi S.p.A. e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2. Genova Parcheggi S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016. La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
3. Inoltre Genova Parcheggi S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
 - a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto e/o di singole fasi delle lavorazioni;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
 - e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - g) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
 - h) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - i) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;
 - l) in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
 - m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

- n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- o) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- p) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- q) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e all'omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
- r) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti da Genova Parcheggi S.p.A., diversamente coperti dalle suddette polizze;
- s) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità Anticorruzione, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- t) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificato dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 (I. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; II confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; III noli a freddo di macchinari; IV fornitura di ferro lavorato; V noli a caldo; VI autotrasporti per conto di terzi; VII guardiania dei cantieri; VIII servizi funerari e cimiteriali; X servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).
4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, Genova Parcheggi S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

3. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

4. Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 convertito con la Legge n. 108 del 2021, la violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3, 3-bis determina l'applicazione di una penale pari al 1,00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In caso di inadempimento al predetto obbligo sarà applicata una penale per ogni giorno di inadempimento e per ogni persona non assunta pari al 1,00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, procede ai sensi e per gli effetti dei co.2-6 dell'art 205 del D.Lgs. n. 50/2016, a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018.

1. L'Impresa si obbliga a comunicare a Genova Parcheggi S.p.A. l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi in ottemperanza al protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra Comune di Genova e la prefettura di Genova, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualunque motivo;

2. Si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo. Genova Parcheggi S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. dal 317 c.p. al 322bis c.p. e 346bis c.p.; 353c.p. e 353bis c.p.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

3. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Genova Parcheggi S.p.A. saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

4. L'Impresa ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

5. L'Impresa si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

6. L'Impresa assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, ha depositato presso il committente:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo paragrafo.

Genova Parcheggi S.p.A. ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dall'Arch. Andrea Guiglia, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente paragrafo e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.

3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in corso d'opera gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

6. Genova Parcheggi S.p.A. ha costituito l'ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e quelle da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'Impresa, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare, l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile Genovese, se dovuta, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non integrano la fattispecie di cessione di contratto le ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 106 del Codice. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del codice, riguardano le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente: OG1 nei limiti consentiti al 49,99%; le seguenti attività facenti parte della categoria scorporabile OS18A per intero.
3. L'Appaltatore e il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
4. Genova Parcheggi S.p.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio alla vigente normativa in materia e, in particolare, all'art. 105 del Codice.

Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante polizza numero 10022410001619 rilasciata in data 22/08/2023 dalla società Bene Assicurazioni S.p.A. agenzia di emissione Genova per l'importo di Euro 27.366,60 (ventisettemilatrecentosessantasei/60) ridotto nella misura del 50% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che Genova Parcheggi S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

1. L'Impresa assume la responsabilità per i danni arrecati a Genova Parcheggi S.p.A., per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, nonché per quelli che l'Impresa essa dovesse arrecare a terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Genova Parcheggi S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa RCT RCO con Axa assicurazioni S.p.A. n° polizza 405568365, con appendice di variazione n° 7 del 30/08/2023 per tenere indenne Genova Parcheggi S.p.A. dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), che prevede una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo quanto stabilito dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti di Genova Parcheggi S.p.A. per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti di Genova Parcheggi S.p.A., avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale D'Appalto.
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
- i Piani di Sicurezza previsto dall'art. 18 del presente contratto;
- il Cronoprogramma;
- le clausole d'integrità sottoscritte in sede di gara;
- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, e il regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti e in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, nonché, in quanto applicabili, il D.L. n. 32/2019 conv. in legge n. 55/2019, il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, il D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, il D.L. n. 152/2021 conv. in legge n. 233/2021 e il D.L. n. 36/2022 conv. in legge n. 79/2022.

Articolo 24. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Impresa elegge domicilio in Genova presso la sede aziendale di Forza Motrice S.r.l. in Piazza Fulcieri Paolucci de Calboli 1 – 16161 Genova.

Articolo 25. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016).

Genova Parcheggi S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dati, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane, 1 - telefono 010 539871; indirizzo e-mail servizioclienti@gepark.com; casella di posta elettronica certificata (PEC) clienti.gepark@pec.it, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi sono a carico dell'appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Per Genova Parcheggio S.p.A.

Dott. Santiago Vacca

(Documento sottoscritto digitalmente)

Per l'Appaltatore

Dott. Nicola Bisso

(Documento sottoscritto digitalmente)